

Cassazione penale sez. IV, 27/09/2019, n. 39756

Svolgimento del processo

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di Appello di Palermo ha confermato la sentenza del Gup del Tribunale Trapani, che aveva condannato, all'esito di giudizio abbreviato, (*omissis*) per il delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1 e art. 4, alla pena di anni 7 mesi 1 e giorni 10 di reclusione e 30.000,00 Euro di multa. Fatti commessi in (*omissis*) con la recidiva reiterata infraquinquennale.

1.1 L'imputazione riguardava aver detenuto nella propria abitazione illecitamente, ai fini di spaccio, sostanza stupefacente tipo cocaina, per un totale di gr. 74,77 gr. netti, da cui potevano trarsi 53 dosi singole medie droganti; e 336,70 gr in panetti di hashish da cui erano ricavabili 498 dosi; oltre a annotazioni di iniziali di nomi e cifre contenute in un foglietto, nonché la somma di Euro 1.976,60 in banconote di piccolo taglio.

1.2 La Corte territoriale aveva escluso al pari del primo giudice la configurabilità dell'ipotesi attenuata di cui all'art. 73, comma 5 in considerazione di un'unica e complessiva valutazione della condotta illecita; ha evidenziato il dato ponderale e il numero rilevante di singole dosi medie ricavabili, l'altissima percentuale di purezza delle cocaina in sequestro (tra il 73,1% e l'80%), rivelatrice della collocazione del ricorrente nei gradini intermedi del circuito dell'attività di spaccio tale da consentirgli di accedere direttamente ai fornitori; nonché la particolare gravità della condotta in quanto l'imputato era in stato di custodia cautelare per un fatto analogo e la misura era stata eseguita qualche mese prima; ha altresì sottolineato, a rimarcare il non esiguo disvalore sociale dell'episodio delittuoso, il sequestro della somma in contanti e di una sia pure rudimentale contabilità, sintomo di un minimo di organizzazione e di professionalità nello svolgimento dell'attività illecita; la differente tipologia delle sostanze stupefacenti a disposizione, idonea a soddisfare un mercato di una certa consistenza, richiedeva infatti un'organizzazione di mezzi che non appartiene allo spacciatore occasionale e comunque tale da escludere la configurabilità del fatto come di lieve offensività.

2. Avverso la sentenza il difensore dell'imputato ha presentato ricorso per cassazione deducendo:

I) violazione di legge in ordine agli artt. 132 e 133 c.p. e alla quantificazione della pena alla luce dell'intervento della Corte costituzionale con la sentenza n. 40 del 2019.

Motivi della decisione

1. Il motivo di ricorso Ã inammissibile nella parte che attiene alla dedotta violazione dei parametri che si riferiscono alla dosimetria della pena, in quanto palesemente fondato su doglianze generiche che si risolvono nella pedissequa reiterazione di motivi giÃ dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi pertanto considerare non specifico ma soltanto apparente, in quanto omette di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 24383801). Al riguardo, la Corte di appello ha giÃ motivatamente spiegato, nel rigettare i motivi di gravame riferiti alla mancata concessione delle attenuanti generiche che nel caso concreto nessun elemento positivo di apprezzamento emergeva avendo lâ?imputato manifestato una non comune pervicacia nel crimine, commettendo il fatto proprio mentre era agli arresti domiciliari per un fatto analogo; cosÃ come ha argomentato con riferimento alla ritenuta recidiva in relazione alle quattro condanne per reati contro il patrimonio, rivelatrici del fatto che il ricorrente ha inteso trarre dallo svolgimento di attivitÃ illecite la fonte di sostentamento con palese pericolositÃ sociale che aggrava e giustifica lâ?aumento per la recidiva. La Corte rilevava che il primo giudice aveva comunque operato un aumento per recidiva inferiore al minimo edittale e aveva escluso sia pure erratamente lâ?aumento per la continuazione, ma riteneva il trattamento sanzionatorio non modificabile in forza del divieto di reformatio in peius.

2. Va osservato che nelle more vi Ã stata la pronuncia della Corte Costituzionale, che con sentenza n. 40 depositata in data 8 marzo 2019 ha dichiarato la illegittimitÃ costituzionale del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1, contestato allâ?odierno imputato, per violazione dei principi di uguaglianza, proporzionalitÃ , ragionevolezza di cui allâ?art. 3 Cost. e di rieducazione della pena di cui allâ?art. 27 Cost., nella parte in cui esso prevede un minimo edittale di otto anni di reclusione, anzichÃ di anni sei, limite questâ?ultimo giÃ rinvenibile nellâ?ordinamento e ritenuto piÃ adeguato ai fatti â?di confineâ? nel sistema punitivo dei reati connessi al traffico degli stupefacenti.

Il Giudice di primo grado risulta aver applicato, quale parametro edittale per la individuazione della pena base, quello di anni 8 di reclusione (fol.1).

Ne consegue la illegalitÃ della pena sulla base di parametri edittali in vigore al momento del fatto e successivamente dichiarati incostituzionali con la citata sentenza. La radicale modifica del quadro normativo di riferimento impone, infatti, alla luce dei principi sulla successione di leggi nel tempo dettati dallâ?art. 2 c.p., comma 4, nonchÃ dallâ?art. 7, par. 1 CEDU, secondo cui lâ?imputato ha diritto di beneficiare della legge penale successiva alla commissione del reato, che prevede una sanzione meno severa di quella stabilita in precedenza, fino a che non sia intervenuta sentenza passata in giudicato, impone la rideterminazione della pena e il conseguente annullamento con rinvio della sentenza (cfr. Sez. U. n. 33040 del 26/02/2015, Jazouli, Rv. 264206, per il caso dei parametri edittali previsti per le cc.dd. droghe leggere, a seguito della declaratoria dâ?incostituzionalitÃ di cui alla sentenza n. 32 del 2014).

3. In conclusione la sentenza deve essere annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio che attiene alla pena detentiva, rinviando per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di Appello di Palermo. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile nel resto.

Va comunque dichiarata la irrevocabilità della declaratoria di responsabilità penale ai sensi dell'art. 624 c.p.p..

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di Appello di Palermo. Dichiarà inammissibile il ricorso nel resto e irrevocabile l'affermazione di responsabilità.

Così deciso in Roma, il 18 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 27 settembre 2019

Campi meta

Massima : *In tema di stupefacenti, l'applicazione di una pena detentiva per il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1, basata sul minimo edittale di anni otto di reclusione, dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non prevede il minimo di anni sei dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 40 dell'8 marzo 2019, comporta l'illegalit  della pena irrogata.*

Supporto Alla Lettura :

ILLECITA DETENZIONE DI STUPEFACENTI

La condotta penalmente sanzionata   posta in essere dal T.U. sugli stupefacenti D.P.R. 309/1990, il cui art. 73   il fulcro di tutta la disciplina in materia, come modificato in ultimo dal D.L. 36/2014. La detenzione di sostanze stupefacenti (art. 73) finalizzata allo spaccio costituisce reato, invece la sola detenzione per consumo personale (art. 75) configura un illecito amministrativo.   importante quindi distinguere le due fattispecie, la cui linea di confine   molto sottile. L'art. 73 disciplina il reato di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope. Tale articolo sanziona come reato tutte le condotte di spaccio e la detenzione ai fini dello spaccio, viene quindi sanzionato anche colui che compie qualsiasi attivit  di cessione e destinazione ad un'altra persona, anche a titolo gratuito. Lo stesso art. 73, al suo interno, contempla due casi in cui la pena   ridotta: quando si tratta di un fatto di lieve entit  (ex art. 73, c. V) c.d. "piccolo spaccio" o quando si tratta di droghe leggere. Il bene giuridico tutelato   la salute pubblica, si intende proteggere i cittadini da sostanze droganti che potrebbero essere lesive per chi le assume ma anche dannose per terzi (es. omicidio colposo a seguito di incidente stradale causato da un soggetto che ha fatto uso di sostanze stupefacenti). Ai fini della distinzione tra le due fattispecie di detenzione per spaccio o per uso personale sar  quindi fondamentale fare riferimento a determinati parametri di prova che il giudice valuter  volta per volta. In ogni caso, in Italia, il possesso di sostanze stupefacenti, a prescindere che sia per uso personale o no, non   consentito dalla legge, e le conseguenze, che si tratti di sanzioni di natura penale o amministrativa, non saranno da poco.